

Estratto dal Verbale n° 5-D della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 24 marzo 2017, in relazione al punto 10) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 15/2017

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto il regolamento dell'ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" edizione 2 emendamento 2, adottato con propria deliberazione n. 21 del 22 dicembre 2016;
- Visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione;
- Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;
- Preso atto delle osservazioni espresse dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) in merito alle previsioni dell'art. 29 del regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" edizione 2 – emendamento 2, riguardanti le prerogative dell'Ente in materia di accertamenti ed indagini su SAPR inferiori a 25 Kg;
- Vista la proposta di deliberazione della struttura competente dell'Ente prot. n. 25299/DG del 10 marzo 2017;
- Considerato che il regolamento (UE) n. 996/2010 prevede l'obbligo di comunicazione degli incidenti e degli inconvenienti gravi occorsi ad aeromobili;
- Visto l'art. 826 del codice della navigazione;





- Rilevata l'opportunità di meglio specificare le differenti competenze dell'ENAC e dell'ANSV in tema di accertamenti e di indagini in caso di inconvenienti e incidenti aeronautici;
- Su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

di approvare, le modifiche all'art. 29 del regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto", edizione 2 – emendamento 2, che risulta riformulato nel testo di seguito indicato:

Art. 29 - Comunicazione di eventi

- 1. L'operatore, il costruttore, l'organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all'ENAC entro le 72 ore dall'evento e in accordo al regolamento (UE) n. 376/2014, gli eventi di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall'Ente. In accordo al regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l'obbligo di informare entro 60 minuti l'ANSV con le modalità da essa previste.
- 2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l'ENAC, al fine di svolgere le verifiche di competenza, può accedere senza restrizioni ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).

Il nuovo testo del regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto", così modificato, prende il nome di edizione 2, emendamento 3 e risulta dall'allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico